



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRAPPO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/08/2006

=====

ADDI' 04/08/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DI STEFANO	Marco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaello	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
			ZARATTI	Filiberto	Assessore

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Brachetti - Ciani Nieri

DELIBERAZIONE N. 537

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni".



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo delle Giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni."

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore alle risorse umane, demanio e patrimonio

VISTI gli articoli 45, 51 e 53 dello Statuto della Regione relativi alla composizione della Giunta, all'attività amministrativa nonché all'organizzazione e al personale regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'aspetto organizzativo delineato dalla citata legge regionale prevede strutture dirigenziali articolate su più livelli nonché quattro Direttori di Dipartimento che sono sostanzialmente titolari di tutte le funzioni gestionali;

PRESO ATTO che il suddetto assetto non ha garantito una effettiva unitarietà dell'azione amministrativa la quale può essere assicurata soltanto da un'unica figura dirigenziale di vertice che abbia un ruolo essenziale di coordinamento;

RITENUTO, pertanto, di dover superare una visione settoriale e frammentata dell'azione amministrativa mediante l'introduzione di strumenti operativi quali, in particolare, programmi di attività su cui far convergere il consenso dei decisori (politici e dirigenti) nonché di strumenti di verifica degli effetti e di valutazione dei risultati;

VISTO il decreto del Presidente n. T0403 del 5 settembre 2005 recante "Costituzione della Commissione per la revisione della normativa regionale relativa al sistema organizzativo della Giunta regionale";

VISTA la proposta di legge elaborata dalla commissione

all'unanimità

DELIBERA

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




537 = 4 AGO. 2008

leg

di adottare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo delle Giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni.", che consta di 21 articoli, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni”



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

1
[Signature]

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6)

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6:

- a) al comma 1, dopo le parole: "della Costituzione" sono inserite le seguenti: "e nel titolo V dello Statuto";
- b) al comma 2, le parole: "il Presidente della Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente della Regione".



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ART. 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 6/2002)

1. All'articolo 4, comma 2, della l.r. 6/2002:

- a) alla lettera h), le parole: "i dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "le strutture apicali";
- b) alla lettera i), le parole: "sulla base delle procedure previste" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto".



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Martelli

ART. 3

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 6/2002)

1. L'articolo 10 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente:

“ART.10


(Conferenza di coordinamento)

1. E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Conferenza di coordinamento quale strumento di raccordo tra gli organi di governo e le strutture amministrativo-gestionali. La conferenza è presieduta dal Presidente della Regione e ne fanno parte i componenti della Giunta, il Capo dell'Ufficio di gabinetto del Presidente nonché il direttore generale ed i direttori regionali di cui agli articoli 12 e 17.

2. Per rendere più snella ed efficace la propria attività, la Conferenza di coordinamento può articolarsi in sezioni riferite a settori organici di materie.

3. La Conferenza nella prima seduta, adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



ART. 4

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 6/2002)



1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 6/2002 è inserito il seguente:

“ART 10 bis

(Programma annuale di attività dell'amministrazione regionale)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), la Giunta adotta, subito dopo l'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione, il programma annuale di attività dell'amministrazione regionale previsto dall'articolo 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, il quale, in coerenza con le note preliminari della spesa di cui all'articolo 17, comma 9 ter, della stessa legge, assegna ai direttori regionali gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali. Il programma annuale di attività costituisce il riferimento per la valutazione e il controllo strategico di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), della presente legge.

2. Lo schema di programma annuale di attività è predisposto dal direttore generale, entro il 10 di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, d'intesa con la struttura competente in materia di bilancio, previo coordinamento delle proposte formulate dai direttori regionali sulla base delle priorità individuate nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 25/2001 e nel rispetto delle direttive del Presidente della Regione o dell'assessore di riferimento. Tale schema contiene indicazioni sugli interventi da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale nonché sulle necessarie risorse finanziarie umane e strumentali, delle quali si tiene conto in sede di formulazione delle proposte di spesa e di redazione delle note preliminari ai sensi dell'articolo 17 bis, commi 2 e 3, della l.r. 25/2001 e successive modificazioni.

3. La Giunta può modificare il programma annuale di attività ove siano accertate, nel corso della gestione, situazioni impreviste, anche conseguenti all'assestamento o a variazioni del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ART. 5

(Inserimento dell'articolo 10 ter nella l.r. 6/2002)

1. Dopo l'articolo 10 bis della l.r. 6/2002 è inserito il seguente:

"ART. 10 ter

(Programma annuale direzionale)

1. Sulla base del programma annuale di attività ciascun direttore regionale adotta, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione, il programma annuale direzionale, di cui all'articolo 31 della l.r. 25/2001, che costituisce l'atto di specificazione degli obiettivi, dei programmi e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da assegnare ai vari livelli di responsabilità dirigenziale interni alle direzioni regionali, nonché il riferimento per il controllo di gestione previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della presente legge."



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Marrazzo", positioned below the typed name.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ART. 6

(Sostituzione della denominazione del capo II del titolo II della L.r. 6/2002)

1. La denominazione del capo II del titolo II della l.r. 6/2002 è sostituita dalla seguente: "Sistema organizzativo e dirigenza".



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Merlo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Merlo".

7 A handwritten signature in black ink, possibly reading "A. Merlo".

ART. 7

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni)

1. L'articolo 11 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"ART. 11

(Sistema organizzativo)

1. Il sistema organizzativo della Giunta si articola nelle seguenti strutture:

- a) Direzione generale;
- b) direzioni regionali;
- c) aree;
- d) strutture organizzative decentrate, anche all'esterno del territorio regionale;
- e) altre strutture organizzative a responsabilità anche non dirigenziale.



2. La Direzione generale è la struttura di raccordo e coordinamento delle direzioni regionali ed assicura l'unitarietà dell'azione amministrativa, curando il monitoraggio delle attività gestionali al fine di garantire la coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dalla Giunta. La Direzione generale si articola in strutture di staff.

3. Le direzioni regionali sono le strutture organizzative di livello dirigenziale generale, articolate di norma in aree, preposte alla gestione organica ed integrata di materie o funzioni omogenee.

4. Le aree sono strutture organizzative di livello dirigenziale non generale preposte alla gestione organica di singole materie o funzioni omogenee.

5. Le strutture organizzative decentrate, ancorché denominate in coerenza con il comma 1, lettere b) e c), costituiscono il polo di riferimento per la gestione di attività pluridisciplinari sul territorio regionale ed esterno allo stesso.

6. Nel regolamento di organizzazione sono individuate le strutture di cui al comma 1 lettere b) e d) e le relative attribuzioni, nonché i criteri e le modalità per l'istituzione delle strutture della Direzione generale e di quelle di cui al comma 1, lettere c), ed e) nel rispetto dei limiti della dotazione organica.

7. Con il regolamento di organizzazione sono istituite apposite strutture per lo svolgimento delle attività di informazione, comunicazione di cui alla legge 7 giugno

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

2000, n. 150 (*Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni*), per le relazioni con il pubblico e per la gestione del contenzioso del lavoro, di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo. Dette strutture possono essere istituite in collaborazione con il Consiglio e con gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione previa stipula di una o più convenzioni. In tale caso, l'istituzione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dalla convenzione stessa.

8. Nell'ambito del sistema organizzativo possono, tra l'altro, essere individuate posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di direzione di programmi e progetti, ovvero di studio e ricerca, finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi.”.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



ART. 8

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni)

1. L'articolo 12 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“ART.12

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale sovrintende al funzionamento complessivo delle strutture organizzative della giunta, perseguendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione e assicura il coordinamento e l'unitarietà dell'azione amministrativa anche al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti programmatici di cui agli articoli 10 bis e 10 ter.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) predispone lo schema del programma annuale di attività dell'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 bis;
- b) cura il raccordo dell'attività amministrativa e gestionale ordinaria svolta dalle direzioni regionali;
- c) adotta di concerto con i direttori regionali competenti per materia:
 - 1) gli atti che coinvolgono competenze di più direzioni regionali;
 - 2) gli atti definiti rilevanti nel programma di cui all'articolo 10 bis, in quanto qualificano l'attività programmata;
 - 3) gli atti di carattere straordinario in quanto non previsti nel programma di cui all'articolo 10 bis né in altri atti di indirizzo dell'organo di governo;
- d) assicura il monitoraggio dell'attività svolta dalle direzioni regionali per la verifica del buon andamento complessivo dell'azione amministrativa e dell'attuazione dei programmi annuali di cui agli articoli 10 bis e 10 ter, riferendone almeno trimestralmente alla Giunta e segnalando alla stessa, anche ai fini di cui all'articolo 10 bis, comma 3, e 23, eventuali criticità che ritenga possano pregiudicare il conseguimento degli obiettivi generali;
- e) partecipa alla formulazione delle proposte di valutazione dei direttori regionali secondo le procedure stabilite dal regolamento di organizzazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere d) ed e) il Direttore generale opera in collegamento con l'organo preposto alla valutazione e al controllo strategico e si avvale degli strumenti predisposti ai fini dell'attuazione del controllo di gestione.

4. L'incarico di Direttore generale è conferito con deliberazione della Giunta, nella quale è stabilito, altresì, il relativo trattamento economico, a soggetti iscritti, da almeno cinque anni, nel ruolo del personale dirigente di cui all'articolo 15, ovvero a soggetti esterni all'amministrazione regionale in possesso delle specifiche qualità professionali previste dall'articolo 20, comma 4. L'incarico di Direttore generale è disciplinato da contratto a tempo determinato, può avere una durata massima di cinque anni e cessa, in ogni caso, di diritto, con conseguente risoluzione del contratto, il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto. L'incarico può essere altresì revocato prima della scadenza con provvedimento motivato nei casi di cui all'articolo 24.

5. Il Direttore generale può essere coadiuvato da non più di due vice direttori generali, ai quali può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in relazione a specifici settori organici di materie.

6. I vice direttori generali sono nominati, sentito il Direttore generale, dalla Giunta regionale, che individua, altresì il vice direttore generale incaricato delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale. Ai vice direttori Generali si applicano le disposizioni del comma 4.

7. Il Direttore generale, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del supporto di figure professionali anche esterne all'amministrazione nei limiti previsti dal regolamento di organizzazione.

8. Il Direttore generale convoca e presiede il Comitato di coordinamento delle direzioni regionali e le relative sezioni di cui all'articolo 12-bis."

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 9

(Inserimento dell'articolo 12bis nella l.r. 6/2002)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 6/2002 è inserito il seguente:

"ART. 12 bis

(Comitato di coordinamento delle direzioni regionali)

1. Al fine di favorire il raccordo, l'integrazione e l'unitarietà dell'azione amministrativa nonché quale strumento prioritario per l'esercizio delle funzioni del Direttore generale di cui all'articolo 12, è istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni regionali, composto dal Direttore generale, che lo presiede, dai vice direttori generali e dai direttori regionali.

2. Per rendere più snella ed efficace la propria attività il Comitato di coordinamento può articolarsi in sezioni riferite a settori organici di materie.

3. Il Comitato nella prima seduta, adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento."



Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo

ART. 10

(Inserimento dell'articolo 12 ter nella l.r. 6/2002)



1. Dopo l'articolo 12 bis della l.r. 6/2002 è inserito il seguente:

“ART. 12 ter

(Strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo)

1. Il Presidente della Regione, la Giunta e gli assessori regionali si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, di strutture di diretta collaborazione aventi esclusivi compiti di supporto e di raccordo con l'amministrazione. Tali strutture non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all'articolo 11.

2. Fanno parte delle strutture di cui al comma 1, l'Ufficio di Gabinetto del Presidente, il Segretariato generale, la Segreteria della Giunta, le segreterie del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori ed altre strutture istituite, nel limite delle risorse di bilancio disponibili, con il regolamento di organizzazione o con decreto del Presidente nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento stesso.


3. Il regolamento di organizzazione, in relazione alle strutture di cui al presente articolo, provvede, altresì:

- a) a determinarne direttamente le competenze nonché, per le strutture da istituire con decreto del Presidente, a stabilire i criteri per la determinazione delle competenze stesse;
- b) a fissare gli indirizzi e le modalità per l'organizzazione interna e per il conferimento degli incarichi di responsabilità;
- c) a stabilire il contingente numerico massimo di personale da assegnare, le modalità di reclutamento e il trattamento economico dello stesso, nel limite delle risorse di bilancio disponibili.

4. Il trattamento economico del personale delle strutture di cui al comma 1, è stabilito con riferimento ai trattamenti economici previsti per il personale regionale di pari livello ed è commisurato all'impegno lavorativo ed alle competenze professionali richieste.

5. Gli incarichi di responsabilità delle strutture di cui al presente articolo sono conferiti e revocati con criterio fiduciario, fermi restando i requisiti richiesti per la

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



qualifica corrispondente, e la relativa durata coincide con quella dell'organo politico di riferimento. Per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne, i suddetti incarichi sono prorogati per un periodo massimo di 45 giorni dall'insediamento dei nuovi organi politici. Per il personale esterno, con la cessazione del relativo incarico, è risolto di diritto anche il rapporto di lavoro con la Regione.

6. Il personale delle strutture di diretta collaborazione è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica della giunta e nella stessa è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo assegnati alle strutture di diretta collaborazione.”.




Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morruzzo

ART. 11

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 6/2002)



I. L'articolo 17 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente:

"ART. 17

(Funzioni dei direttori regionali)

1. I direttori regionali, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo, nel rispetto dei criteri e delle competenze definite dal regolamento di organizzazione, svolgono tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle materie o funzioni omogenee loro assegnate. A tale fine i direttori regionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, in particolare:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri agli organi di governo, nelle materie di loro competenza;
- b) curano l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico raccordandosi con il Presidente o con l'Assessore di riferimento e con il Direttore generale;
- c) adottano gli atti relativi all'organizzazione delle strutture interne alle direzioni regionali e, relativamente alle stesse, attribuiscono gli incarichi e le relative responsabilità di specifici progetti e gestioni, definendo gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuendo le relative risorse umane finanziarie e materiali mediante il programma annuale direzionale di cui all'articolo 10 ter;
- d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati o attribuiti agli altri dirigenti;
- e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure di cui all'articolo 14;
- f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
- g) richiedono direttamente pareri agli organi esterni all'amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera f);
- h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morozzo

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

- i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti sottordinati;
- l) curano, in raccordo con il Direttore generale, i rapporti con gli uffici dell'Unione europea ed organismi internazionali nelle materie di propria competenza secondo le specifiche direttive dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo.

2. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai direttori regionali non sono suscettibili di ricorso gerarchico.”



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morici
Pietro Morici

ART. 12

(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni)

1. L'articolo 18 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"ART.18

(Funzioni dei dirigenti)

1. I dirigenti regionali preposti alle strutture organizzative, nell'ambito delle competenze individuate dal regolamento di organizzazione, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dal contratto individuale di lavoro, dirigono, coordinano e controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi e del personale assegnato alla struttura cui sono preposti. A tal fine i dirigenti, in particolare:

- a) formulano proposte e pareri ai direttori regionali;
- b) adottano gli atti e i provvedimenti per l'attuazione dei progetti e dei compiti gestionali a loro spettanti;
- c) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate;
- d) svolgono tutti gli altri compiti a loro delegati dai direttori regionali."



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo

Pietro Morrazzo

[Handwritten mark]

ART. 13

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni)

1. All'articolo 19 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore regionale può, con apposito provvedimento, delegare ai dirigenti subordinati l'adozione di atti di propria competenza.”.

b) al comma 7 bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Non può essere delegata l'adozione di atti che comportano l'assunzione diretta di obblighi a carico della Regione, l'assunzione di impegni di spesa o l'accertamento di entrate, la valutazione del personale e l'attivazione di procedimenti disciplinari.”.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Marrazzo", written over the printed name.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ART. 14

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni)



1. L'articolo 20 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente:

“ART. 20

(Conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a soggetti dotati di capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, anche in relazione ai risultati conseguiti in incarichi precedenti, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile in relazione all'equivalenza delle mansioni. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

2. Gli incarichi di direttore regionale sono conferiti dalla Giunta regionale, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal regolamento di organizzazione, a soggetti iscritti alla prima e alla seconda fascia del ruolo della dirigenza della Regione nonché, in misura non superiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, ai soggetti di cui al comma 4. Gli incarichi sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e cessano di diritto, con conseguente risoluzione del contratto, il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte della stessa, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto.

3. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, sentito il Direttore generale, dal direttore regionale a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza della Regione Lazio oppure, nel limite del 10 per cento dei posti da ricoprire, ai soggetti di cui al comma 4. Tali incarichi sono conferiti per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamento e degli effetti derivanti dalla eventuale valutazione annuale negativa dei risultati.

4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato, a persone esterne di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o equiparate, o che abbiano conseguito una

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

PM

particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

5. I criteri per la determinazione del trattamento economico dei direttori regionali sono stabiliti dalla Giunta assumendo come parametro di riferimento i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per l'area dirigenziale. Per gli incarichi di cui al comma 3 il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Per gli incarichi a persone esterne di cui al comma 4, il trattamento economico è stabilito nei contratti individuali in analogia a quello definito dal contratto collettivo di lavoro per i dirigenti interni, integrato, ove ritenuto necessario per la temporaneità del rapporto e per le condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa se riferita ad incarichi di staff, di direzione di aree o di loro eventuali articolazioni.

6. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti, nel rispetto dei limiti massimi di cui ai commi 2 e 3, a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo o comando secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

7. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo, il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base alla presente legge, nonché qualsiasi incarico ad essi comunque conferito dall'amministrazione regionale o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza così come i compensi spettanti in base a norme speciali.

8. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocati nei casi di cui all'articolo 24.

9. I provvedimenti di conferimento e di revoca degli incarichi di cui al presente articolo sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Monna

P. Monna



ART. 15

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 6/2002)

1. All'articolo 21, comma 1, della l.r. 6/2002, le parole da: "fra i direttori" a: "di dipartimento, c," sono soppresse.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Marrazzo".

Handwritten initials or a signature in the bottom right corner of the page.

ART. 16

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 6/2002)

1. All'articolo 22 della l.r. 6/2002:

- a) al comma 1, le parole: "di dipartimento" sono sostituite dalla seguente: "regionali, nonché gli atti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c)";
- b) al comma 2, le parole: "di dipartimento" sono sostituite dalla seguente: "regionale".



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
P. Marrazzo

ART. 17

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 6/2002)

1. All'articolo 23 della l.r. 6/2002:

- a) al comma 1 le parole: "di dipartimento" sono sostituite dalla seguente: "regionali";
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 6:
 - 1) al primo periodo, le parole: "di dipartimento" sono sostituite dalla seguente: "regionali";
 - 2) al secondo periodo, le parole: "di dipartimento" sono sostituite dalla seguente: "regionale".



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ART. 18

(Modifiche all'articolo 24 della L.r. 6/2002)

1. All'articolo 24 della L.r. 6/2002 e successive modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "articoli 17 e 18" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 12, 17 e 18";
- b) i commi 2 e 3 sono abrogati.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "P. Marrazzo".

A small handwritten signature in the bottom right corner of the page.

ART. 19

(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni)

1. All'articolo 30, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modificazioni:

- a) all'alinea dopo le parole: "con regolamento regionale di organizzazione" sono inserite le seguenti "o con altri specifici regolamenti";
- b) la lettera a) è abrogata;
- c) alla lettera l) le parole: ", nonché l'istituzione del collegio arbitrale di cui all'articolo 6" sono soppresse.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

ART. 20

(Modifica all'articolo 33 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni)

1. All'articolo 33, della l.r. 6/2002 e successive modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "da un'unica struttura dipartimentale denominata" sono sostituite dalla seguente: "dalla";
- b) al comma 3 dopo la parola: "materie" sono inserite le seguenti: "o funzioni";
- c) al comma 4 dopo la parola: "materia" sono inserite le seguenti: "o funzione".



Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

ART. 21

(Decorrenza dell'applicazione)

1. La concreta applicazione delle modifiche al sistema organizzativo e alla dirigenza della Giunta contenute nella presente legge decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione concernente la revisione della corrispondente normativa di dettaglio di cui al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni, al fine del relativo adeguamento ai nuovi principi posti dalla legge stessa.



Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Piero Marrazzo mentioned in the text above.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI
LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2002, N. 6,
(DISCIPLINA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DIRIGENZA ED AL
PERSONALE REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

L'esigenza di una modifica all'impianto della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni, nasce dalla necessità di migliorare la qualità del processo di elaborazione e, soprattutto, di attuazione delle politiche regionali, attraverso la prefigurazione di un metodo incentrato sulla pianificazione delle priorità, la predeterminazione di obiettivi (definiti e misurabili) e sul costante monitoraggio della loro realizzazione al fine di consentire un costante *feedback* agli organi di Governo sull'implementazione delle decisioni assunte.

Sotto tale profilo la ridefinizione degli assetti organizzativi interni, nonché degli strumenti operativi rappresenta una concreta necessità, in ragione della loro natura strumentale rispetto alle esigenze di accrescimento dell'efficacia ed efficienza complessiva del sistema regionale ed, in definitiva, dell'azione politico-amministrativa nel suo complesso.

Dal punto di vista organizzativo l'elemento di maggiore novità della pdl di modifica della legge 6/2002 è lo snellimento delle articolazione dei livelli di responsabilità dirigenziale derivante dalla previsione di un assetto imperniato sulle direzioni regionali, prefigurate come il "cuore operativo" dell'apparato amministrativo regionale, accompagnata dalla contestuale individuazione di un'unica figura di raccordo generale (il direttore generale), alla quale sono attribuiti, dalle disposizioni in commento, compiti di impulso tecnico: a) nella fase ascendente di programmazione degli obiettivi; b) in quella discendente di attuazione e monitoraggio.

Per rendere concretamente efficace il nuovo assetto è risultato inevitabile dotare il direttore generale degli indispensabili poteri di raccordo e coordinamento delle direzioni regionali, con lo scopo di rendere sostenibile l'attribuzione a tale figura della delicata responsabilità di assicurare l'unitarietà e la coerenza dell'azione amministrativa.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Meluszo



Tale opzione nasce dalla non positiva esperienza gestionale maturata nell'ambito dei dipartimenti, che ha evidenziato limiti ed inconvenienti segnatamente ascrivibili ad un'accentuata visione settoriale, poco incline alla programmazione, all'innovazione amministrativa ed alla condivisione di obiettivi interdipartimentali in grado di stimolare la capacità di cooperazione e di costruzione di azioni integrate da parte di tutto il vasto tessuto dirigenziale della Regione.

L'accentuazione dei profili di cooperazione è agevolmente evidenziato dalla ridefinizione dei compiti e delle modalità di funzionamento di un organismo di coordinamento già esistente (la conferenza di coordinamento appunto) che, con cadenza periodica, riunisce le autorità politiche ed i dirigenti di vertice. L'intento è di migliorare, attraverso strumenti e metodi di interazione continua, i livelli di comunicazione interna e con essa la consapevolezza dei rispettivi attori del processo (Presidente, Assessori, Capo di Gabinetto, responsabili degli uffici di diretta collaborazione, dirigenti apicali), sia in ordine allo stato di realizzazione degli indirizzi definiti in sede politica, sia in merito alla effettiva rispondenza agli obiettivi assegnati delle azioni concretamente intraprese con l'impiego delle risorse assegnate alle diverse direzioni regionali in fase di *budgeting*.

Le modifiche alla legge n. 6/2002 mirano, dunque, alla integrazione ed al coordinamento delle politiche, in una fase connotata da una scarsità di risorse finanziarie, circostanza che impone una particolare attenzione al loro efficace ed efficiente impiego in relazione ai risultati che si attendono i decisori politici. L'intento è, quindi, quello di focalizzare l'azione degli uffici, non più soltanto sugli aspetti procedurali di adozione dei provvedimenti di gestione, pur sempre rilevanti per l'esercizio dei pubblici poteri, ma sui risultati e sulla loro rispondenza alle priorità definite *ex ante* nella fase di programmazione.

Per questo si è ritenuto di favorire, nella definizione degli obiettivi, lo sviluppo di un metodo partecipato e negoziale fondato sull'interazione tra dirigenza e vertice politico, sostenendo tale confronto con l'individuazione di una sede di sintesi, nella direzione generale, intesa a garantire organicità al sistema complessivo degli obiettivi. Questo approccio potrebbe rivelarsi, auspicabilmente, il più idoneo ad incentivare il concorso dei numerosi attori del sistema e delle molteplici professionalità presenti in ambito regionale, perché, da un lato, alimenta la cultura della responsabilizzazione sui risultati da ottenere, e, dall'altro, pone l'accento sul carattere sostanzialmente

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Martelli



strumentale alle esigenze della collettività, dell'esercizio delle funzioni esercitate.

ART. 1 - *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6.*

All'articolo 1, comma 1, è inserito il riferimento al titolo V dello Statuto regionale, relativo all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione ed al comma 2 le parole "Presidente della Giunta" sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione", in conformità con la configurazione e del Presidente operata dal nuovo Statuto regionale.

ART. 2 - *Modifica all'articolo 4 della l. r. 6/2002.*

All'articolo 4, lettera h), viene eliminato il riferimento ai dipartimenti mentre alla lettera i) si opera un mero coordinamento formale con la nuova versione dell'articolo 24.

ART. 3 - *Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 6/2002.*

Sostituisce l'articolo 10 e la relativa rubrica, lasciandone, però, pressoché invariato il contenuto. La Conferenza di coordinamento rimane come strumento di raccordo tra gli organi di governo e le strutture amministrativo-gestionali, ma se ne rivede la composizione mediante l'inserimento del Capo dell'Ufficio di gabinetto del Presidente, del direttore generale e dei direttori, in coerenza con il nuovo ruolo attribuito ai soggetti stessi. La Conferenza può articolarsi in sezioni riferite a settori organici di materie ed il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento interno.

ART. 4 - *Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 6/2002.*

Introduce la disciplina del programma annuale di attività dell'amministrazione regionale, già previsto dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, al fine di specificarne le procedure per la relativa adozione. Il programma annuale di attività è adottato dalla Giunta, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio e costituisce lo strumento per l'assegnazione ai direttori regionali degli obiettivi e dei progetti da realizzare, con le relative priorità, nonché delle risorse finanziarie e strumentali. Lo schema di programma è predisposto dal direttore generale il quale coordina tutte le proposte formulate dai direttori regionali in conformità alle direttive dell'organo politico di riferimento. La Giunta può, nel corso dell'anno, modificare il programma e, laddove sia necessario, intervenire con dei correttivi.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



ART. 5 - Inserimento dell'articolo 10 ter nella l.r. 6/2002.

Contempla il programma annuale direzionale, anch'esso già previsto dalla l.r. 25/2001, quale atto di identificazione degli obiettivi attribuiti dall'autorità di Governo alla singola direzione regionale e di pianificazione dell'attività amministrativa da svolgere annualmente, rinviando al regolamento di organizzazione la disciplina delle procedure per la relativa adozione. Sulla base del programma annuale di attività dell'amministrazione regionale, di cui all'articolo 10 bis, ciascun direttore regionale adotta, a sua volta, il *programma annuale direzionale* che costituisce la specificazione degli obiettivi, dei programmi e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, da assegnare ai vari livelli di responsabilità dirigenziale nonché il riferimento per il controllo di gestione.

ART. 6 - Sostituzione della denominazione del capo II del titolo II della l.r. 6/2002.

Sostituisce, per esigenze di coordinamento tecnico, la denominazione del capo II del titolo II con la seguente: "Sistema organizzativo e dirigenza".

ART. 7 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni.

Sostituisce l'articolo 11 e la relativa rubrica e modifica il sistema organizzativo della Giunta, con l'introduzione della nuova struttura della direzione generale che si configura quale struttura di raccordo e di coordinamento delle direzioni regionali nonché di monitoraggio delle attività gestionali al fine di garantire la coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dalla Giunta e di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, curando il monitoraggio. Ulteriore novità, connessa alla soppressione dei dipartimenti, è la configurazione delle direzioni regionali quali strutture amministrative di livello dirigenziale apicale articolate al loro interno, di norma, in strutture di livello dirigenziale, denominate espressamente aree. La restante parte dell'articolo riproduce sostanzialmente quanto già previsto nella formulazione vigente.

ART. 8 - Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni.

Sostituisce l'articolo 12 e la relativa rubrica e definisce il ruolo del direttore generale, quale soggetto preposto a sovrintendere al funzionamento complessivo delle strutture organizzative della Giunta e ad assicurare il coordinamento e l'unitarietà dell'azione amministrativa, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma annuale di attività. A tale fine il direttore generale: predispone, secondo quanto previsto

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



dall'articolo 10 bis, lo schema di programma annuale di attività dell'amministrazione; cura il raccordo delle attività delle direzioni regionali; adotta di concerto con i direttori regionali gli atti che coinvolgono più direzioni, quelli definiti rilevanti dal programma annuale di attività e quelli di carattere straordinario non previsti nel programma annuale di attività; assicura il monitoraggio delle attività svolte dalle direzioni regionali riferendo alla Giunta e segnalando le eventuali criticità che ritenga possano pregiudicare il conseguimento degli obiettivi; partecipa alla formulazione delle proposte di valutazione dei direttori regionali.

ART. 9 - Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 6/2002.

Introduce il Comitato di coordinamento delle direzioni regionali quale strumento che consente al direttore generale di riunire intorno ad un unico tavolo tutte le direzioni regionali in modo tale da garantire l'integrazione delle attività delle direzioni e da avere un centro unico di informazioni. Il comitato può essere articolato in sezioni riferite a gruppi omogenei di materie.

ART. 10 - Inserimento dell'articolo 12 ter nella l.r. 6/2002.

Modifica la disciplina delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo:

- a) individuando ex lege quelle ritenute indefettibili (Ufficio di Gabinetto del Presidente, Segretariato generale, Segreteria della Giunta, Segreterie del Presidente e degli Assessori);
- b) demandando alla fonte secondaria regolamentare l'eventuale creazione di ulteriori articolazioni, semprechè tale istituzione risulti compatibile con le risorse finanziarie disponibili in bilancio;
- c) attribuendo direttamente al Presidente la facoltà di istituire apposite strutture, qualora ciò risulti effettivamente necessario e coerente con i criteri che saranno enucleati in sede regolamentare per indirizzare l'esercizio di tale facoltà.

La nuova disciplina è intesa a garantire, come è evidente, una maggiore flessibilità organizzativa anche degli uffici che sono chiamati a coadiuvare da presso l'autorità politica alla quale devono assicurare l'immediato ed efficace supporto.

ART. 11 - Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 6/2002.

Sostituisce l'articolo 17 e la relativa rubrica al fine della ridefinizione del ruolo dei direttori regionali i quali, ferme restando, le funzioni del direttore generale, sostituiscono i direttori di dipartimento quali figure dirigenziali apicali, diventando i "naturali" titolari della competenza in ordine

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

all'adozione degli atti gestionali, fatta salva, ovviamente, la possibilità di attribuzione o delega della competenza in ordine all'adozione di specifici atti ai dirigenti sottordinati. Le funzioni dei direttori regionali vengono sostanzialmente a coincidere con quelle già facenti capo ai direttori di dipartimento. Si tratta di un aspetto di fondamentale novità della nuova disciplina in ordine alla quale ci si è già soffermati nella parte introduttiva di questa relazione.

ART. 12 - Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni.

Riscrive, conseguentemente a quanto operato dall'articolo 11, l'articolo 18 e la relativa rubrica specificando le funzioni dei dirigenti preposti alle strutture organizzative interne alla direzione regionale.

ART. 13 - Modifiche all'articolo 19 della l. r. 6/2002 e successive modificazioni.

Modifica l'articolo 19 e, in particolare il comma 1, che attribuisce al direttore regionale, coerentemente con la nuova configurazione quale dirigente apicale, il potere di delegare ai dirigenti sottordinati l'emanazione di atti, nonché il comma 7 bis) il quale specifica che la fattispecie di delega ivi prevista, quella cioè disposta dai dirigenti a favore di dipendenti che ricoprono le qualifiche funzionali più elevate, non può, comunque riguardare l'adozione di atti che comportano l'assunzione di impegni di spesa o l'accertamento di entrate, la valutazione del personale e l'attivazione di procedimenti disciplinari.

ART. 14 - Sostituzione dell'articolo 20 della l.r.6/2002 e successive modificazioni.

Snellisce, rispetto alla formulazione vigente, le procedure, i criteri e i limiti per il conferimento degli incarichi in relazione ai diversi livelli dirigenziali e alle varie tipologie di soggetti destinatari degli incarichi stessi anche al fine di adeguare tali disposizioni al mutato quadro normativo di riferimento e, in particolare, al nuovo Statuto regionale. In particolare:

- a) la durata massima del contratto è fissata, in tutti casi, in cinque anni in conformità a quanto disposto dal CCNL per la dirigenza relativo al biennio 1998-2001;
- b) viene specificato, in relazione al carattere apicale delle figure di direttore regionale, che tali incarichi cessano di diritto, con conseguente risoluzione del contratto, il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

P. Marrazzo

c) sono rideterminate le percentuali per il conferimento dell'incarico di direttore regionale ai dirigenti interni, di prima e seconda fascia, nonché ai soggetti esterni.

ART. 15 - *Modifica all'articolo 21 della l. r. 6/2002.*

Elimina il riferimento ai direttori di dipartimento ed opera un mero coordinamento formale con la nuova versione dell'articolo 20.

ARTT. 16 e 17 - *Modifiche agli articoli 22 e 23 della l. r. 6/2002.*

Eliminano il riferimento ai direttori di dipartimento ed operano un mero coordinamento formale.

ART. 18 - *Modifiche all'articolo 24 della l. r. 6/2002.*

Introduce modifiche di coordinamento formale e si abrogano i commi 2 e 3 rinviando la disciplina degli aspetti più propriamente procedurali al regolamento di organizzazione.

ART. 19 - *Modifiche all'articolo 30 della l. r. 6/2002 e successive modificazioni.*

Introduce nell'alinea il riferimento ad altri specifici regolamenti al fine di correggere l'anomalia contenuta nella formulazione vigente che demanda al regolamento di organizzazione la disciplina di materie che, invece, devono formare oggetto di una diversa tipologia di fonte regolamentare.

ART. 20 - *Modifiche all'articolo 33 della l. r. 6/2002 e successive modificazioni.*

Opera un mero coordinamento formale.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo